CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DODICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 6

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Rigo, Bedin, Conte, Corazzari, Szumski, Mosco e Vianello

MISURE A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA VERTICALE. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N. 40 "NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA"

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 10 dicembre 2025.

MISURE A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA VERTICALE. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N. 40 "NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA"

R e l a z i o n e:

La Regione del Veneto, con la modifica alla legge regionale n. 40/2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", intende introdurre nell'ordinamento regionale una nuova disciplina riguardante il settore primario, e in particolare la cosiddetta "Agricoltura verticale".

Con il termine agricoltura verticale devono intendersi comprese le colture idroponiche, acquaponiche e aeroponiche, ossia quelle colture caratterizzate da tecniche di coltivazione, convenzionali quanto innovative, senza uso di terre, in camere di crescita chiuse a controllo ambientale totale.

La rilevanza di un simile intervento normativo è riconducibile a una serie di esigenze e problematiche, anche molto diverse tra loro, accomunate tuttavia dalla necessità di adottare politiche e strategie di investimento innovative, votate alla ricerca della sostenibilità sia economica che ambientale. Basti pensare ad esempio alla problematica legata alla produzione alimentare e al costante aumento del fabbisogno mondiale, intesa come una delle sfide più importanti del prossimo futuro, oppure alla limitata disponibilità di superfici naturali o agricole, minacciate dalle numerose costruzioni e infrastrutture ancor'oggi presenti nel territorio, oppure ancora, alla necessità di ridurre il consumo di acqua, in considerazione della sempre maggiore scarsità delle risorse idriche.

Si consideri inoltre che, in questo particolare contesto si inserisce il problema connesso alla valorizzazione di quel patrimonio industriale inutilizzato, anche solo parzialmente, vale a dire quell'insieme di infrastrutture, edifici e impianti, che con l'avvio e il sostegno dell'agricoltura verticale possono essere riconvertiti a nuove produzioni agricole, in grado di generare occupazione, sviluppo e nuove forme di investimento. Aree periferiche caratterizzate in taluni casi da situazioni di marginalità economica, sociale e degrado edilizio, da recuperare e rilanciare con interventi di rigenerazione urbana capaci di offrire una nuova vita a spazi dismessi, nonché a capannoni ormai in disuso e difficilmente recuperabili. Il tutto, giustappunto, nel segno della sostenibilità sociale e nell'affermazione di modelli di produzione e consumo sostenibili, che nel progetto di legge oggetto di discussione, si traducono nella realizzazione di fattorie verticali mediante gli strumenti del mutamento di destinazione d'uso o di riuso temporaneo del patrimonio, mentre gli interventi di nuova costruzione vengono circoscritti alle aree agricole.

Tutto ciò premesso, la predisposizione di una nuova disciplina normativa volta all'individuazione di forme innovative di agricoltura sia urbana che rurale, appare niente meno che la naturale conseguenza delle sopracitate necessità, nonché l'inevitabile direttrice su cui sviluppare nuove forme di investimenti in tutto il territorio regionale. Infatti l'agricoltura verticale, in quanto promotrice di una sensibile riduzione del consumo sia del suolo che delle risorse naturali, si è resa protagonista di una crescita sensibile a livello globale, conquistando rilevanti quote di mercato e raggiungendo dimensioni considerevoli, specialmente nei paesi del Nord America e del continente asiatico.

Non è un caso che anche in Italia, soprattutto al nord, alcune regioni abbiano già novellato sul tema introducendo delle discipline specifiche, certificando anche nel nostro paese l'espansione di questa nuova attività imprenditoriale ad alto tasso di innovazione e a basso impatto ambientale.

Proprio la Regione del Veneto, alla luce di una consolidata tradizione agricola e industriale e di un sistema imprenditoriale dinamico e aperto all'innovazione, si adatterebbe perfettamente all'avvio delle attività tipiche dell'agricoltura verticale, alla ricerca di preziose opportunità di diversificazione e di apertura a nuovi mercati.

Nel dettaglio del progetto di legge in esame, l'articolato presuppone l'inserimento di un nuovo titolo alla vigente legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", denominato "Misure a sostegno dell'agricoltura verticale", allo scopo di armonizzare l'intera disciplina di nuova introduzione nel contesto più ampio del programma di sviluppo rurale regionale, nonché di una legge orientata tra le altre cose allo sviluppo economico sociale e del settore agricolo, usufruendo altresì delle risorse stabilite da quest'ultima.

Con l'articolo 1 è quindi introdotto il titolo XVII bis, che a sua volta prevede l'inserimento di quattro disposizioni, riguardanti rispettivamente le finalità (art. 69 bis), le definizioni (art. 69 ter), le tipologie di intervento e le misure di sostegno (art. 69 quater), e i beneficiari (art. 69 quinquies).
Conclude il testo l'articolo 2 che disciplina la norma finanziaria.

MISURE A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA VERTICALE. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, N. 40 "NUOVE NORME PER GLI INTERVENTI IN AGRICOLTURA"

Art. 1 - Inserimento del Titolo XVII- bis alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Dopo il Titolo XVII della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura", è inserito il seguente:

"*TITOLO XVII bis - Misure a sostegno dell'agricoltura verticale.*

Art. 69 bis - Agricoltura verticale.

1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge ed anche ai fini del contenimento del consumo di suolo, del risparmio idrico e di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, in coerenza con quanto predisposto dalla legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"", sostiene, nelle aree agricole, ivi comprese le aree periurbane, e negli insediamenti urbani dell'area metropolitana, le produzioni agricole ottenute con tecniche di coltivazione convenzionali o innovative.

Art. 69 ter - Definizioni.

1. Ai fini di cui al presente titolo, si definisce:

a) agricoltura verticale: sistema di coltivazione agricola in camere di crescita chiuse a controllo ambientale totale, in assenza di terreno ovvero fuori suolo o anche in assenza di luce naturale, sviluppate su moduli verticali sovrapposti, utilizzando tecniche quali l'idroponica, l'aeroponica o l'acquaponica o loro combinazioni;

b) fattoria verticale: strutture nelle quali si realizzano sistemi di coltivazione di cui alla lettera a);

c) aree agricole periurbane: aree agricole caratterizzate dalla prossimità al tessuto urbano consolidato che svolgono funzione di filtro con le aree urbanizzate, favorendo la biodiversità, il recupero e la valorizzazione delle risorse genetiche agricole, la salvaguardia e la creazione di spazi rifugio per la flora e la fauna, nonché la conservazione degli stock di carbonio esistenti nei suoli; le aree agricole periurbane sono destinate all'esercizio dell'attività agricola.

Art. 69 quater - Tipologie di intervento e misure di sostegno.

1. Nel rispetto della normativa di tutela dell'ambiente, dei beni culturali e paesaggistici e della salute pubblica, nonché della disciplina urbanistica prevista dal PAT, le fattorie verticali possono essere realizzate nelle aree urbane e periurbane mediante mutamento di destinazione d'uso dell'immobile ai sensi dell'articolo 42 bis della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", ovvero attraverso interventi di riuso temporaneo del patrimonio immobiliare ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'.

2. È ammessa la nuova costruzione di fattorie verticali nelle aree agricole secondo le disposizioni di cui il Titolo V, della legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

3. I comuni, con delibera di consiglio, possono individuare gli ambiti territoriali esclusi dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1.

4. Agli interventi di recupero degli edifici esistenti per l'insediamento delle fattorie verticali si applicano gli incentivi in materia di rigenerazione urbana previsti dalla legge regionale 23 aprile 2004, n.11.

5. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 69 bis e a sostegno delle iniziative di cui al presente articolo, la Giunta regionale può prevedere specifiche agevolazioni e misure di sostegno finanziario, nonché priorità di finanziamento all'interno dei bandi regionali.

6. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati criteri, modalità e termini per la concessione dei contributi, delle agevolazioni, delle misure incentivanti di cui alla presente legge, nel rispetto degli adempimenti correlati agli obblighi in materia di aiuti di Stato.

Art. 69 quinquies - Beneficiari.

1. Le attività di cui al presente titolo sono esercitate da:

a) imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che siano iscritti alla gestione previdenziale agricola INPS in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale anche nelle forme associate;

b) cooperative agricole e i loro consorzi di cui al comma 2, dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001.".

Art. 2 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 69 quater della legge regionale n. 40 del 2003 così come introdotto dalla presente legge, quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata:

a) quanto all'esercizio 2025, riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 8, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2024, n. 34, allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025-2027;

b) quanto agli esercizi 2026 e 2027, riducendo di euro 200.000,00 la dotazione finanziaria della legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, afferente alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2025-2027.

INDICE

Art. 1 - Inserimento del Titolo XVII- bis alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”. 3
Art. 2 - Norma finanziaria.....4